

ORIGINALE



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05/07/2018

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.

L'anno 2018 addì 5 del mese di Luglio, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
ZANCANARO STEFANO	Sindaco	SI
RESELLI ANNAMARIA	Consigliere	SI
COLOMBO GIANMARCO	Consigliere	SI
FRONTINI MONICA	Consigliere	SI
FAGNANI LIVIO	Consigliere	SI
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA	Consigliere	SI
CAMERATI ALBERTO	Consigliere	NO
BERNACCHI GIANCARLO	Consigliere	NO
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
TENTI ENZO MARIA	Consigliere	SI
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO	Consigliere	SI
MANFREDI DIEGO	Consigliere	SI
		Presenti: 11 Assenti: 2

E' altresì presente l'Assessore esterno BERGAMASCHI MAIKOL.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNANI LIVIO - Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO
COMUNALE ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE
RICORSO ALLO STRUMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.**

Si dà atto che dopo la trattazione dell'argomento posto al punto 4 dell'Ordine del Giorno il Consigliere Tenti Enzo Maria presenta una mozione d'ordine, chiedendo di anticipare la trattazione dell'argomento iscritto al punto 10 ed avente ad oggetto: "Gestione del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale – Atto di indirizzo per l'indizione della procedura concorsuale finalizzata all'affidamento del servizio, mediante ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi".

Il Presidente accoglie la mozione e la pone ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai componenti presenti e votanti

DELIBERA

Di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, anticipando al punto 5 il punto 10 avente ad oggetto: "Gestione del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale – Atto di indirizzo per l'indizione della procedura concorsuale finalizzata all'affidamento del servizio, mediante ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi".

Successivamente il Presidente dà la parola al Consigliere Tenti Enzo Maria che introduce l'argomento e invita l'Avv. Giorgio Lezzi a relazionare in merito agli aspetti tecnico-giuridici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che all'interno del territorio del Comune di Vittuone il servizio di illuminazione pubblica (consistente nella messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale) risulta attualmente gestito da Enel Sole S.r.l., e ciò in forza di affidamento diretto;
- che il servizio in questione è allo stato gestito dalla medesima Enel Sole S.r.l. in regime di mero fatto, e ciò a seguito dell'intervenuta cessazione dell'efficacia della convenzione sottoscritta fra il Comune ed ENEL S.p.A. (dante causa di Enel Sole S.r.l.) in data 7 luglio 1975, la cui scadenza naturale risultava convenzionalmente fissata al 30 settembre 1978, e ciò alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della predetta convenzione, il quale prevedeva che *«La presente Convenzione decorre dal 1.10.1975, scade il 30.9.1978»*;

- che in base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa – tesi, questa, condivisa dal Comune -, il servizio in questione rappresenta un servizio pubblico locale a rilevanza economica, posto che *«le attività afferenti alla messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale, attesa la loro utilità per obiettive esigenze della collettività e la loro funzionalità al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile»* (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090; conformemente, Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232);

- che le medesime considerazioni valgono anche per le attività connesse alla realizzazione di nuove reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio comunale di pubblica illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi comunque di attività *«caratterizzate, sul piano soggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico»* (TAR Sardegna, sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369);

Rilevato:

- che in base alla normativa di settore, la gestione in essere nel perimetro di pertinenza del Comune (assentita senza gara) viene come detto allo stato assicurata in regime di fatto e in assenza di un valido titolo giuridico, essendo peraltro preclusa ogni possibilità di rinnovo e/o proroga del precedente affidamento, e ciò alla luce di quanto affermato, sul punto, non solo dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151, che, richiamando il principio sancito dall'art. 57, c. 7, del d.lg. n. 163/2006 - a termini del quale è prescritto che *«È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli»* -, ha riconosciuto come la legislazione vigente non consenta di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica), ma anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture con la deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012, avente ad oggetto *«Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica»*, in cui viene sottolineata l'illegittimità – oltre che la contrarietà alla legge – di gestioni del servizio di illuminazione pubblica esercite a seguito di proroghe tacite, e ciò *«anche alla luce della recente normativa dettata dal d.l. n. 179/2012 in cui è ribadita l'esigenza del rispetto della disciplina europea e dei principi comunitari di par condicio, economicità, trasparenza e pubblicità»*;

- che, conseguentemente, la previsione recata dall'art. 2 della convenzione che regola la gestione del servizio in questione all'interno del territorio comunale, nella parte in cui dispone che la medesima convenzione *«si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza»* risulta affetta da nullità, e come tale è inapplicabile;

Considerato:

- che l'art. 34, c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

- che il successivo c. 21 della medesima disposizione normativa richiamata nell'alinea che precede stabilisce che *«Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20»*;

- che in aggiunta a quanto sopra, l'art. 13 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9, statuisce che *«Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio»*;

- che, posto che la gestione in essere all'interno del territorio del Comune risulta assicurata in regime di mero fatto e in assenza di un valido titolo giuridico, considerato altresì che la stessa – in quanto assentita in via diretta in favore di un soggetto che non soddisfa alle condizioni prescritte ai fini del ricorso all'*in house providing* – non risulta conforme ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, appare necessario per il Comune adottare ogni e più opportuna determinazione al fine di ricondurre a legalità l'attività gestionale di cui trattasi, così come correttamente rilevato nella relazione ex art. 34, c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, relativa al servizio di illuminazione pubblica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto:

- che l'esame delle caratteristiche dell'attività in questione consente di evidenziare da subito i seguenti profili:

- (a) la gestione concorrenziale del servizio di illuminazione pubblica potrebbe astrattamente realizzarsi ove, in luogo di un affidamento in esclusiva del servizio, si adottasse un modello che contempli la compresenza di una pluralità di soggetti gestori in grado di svolgere le attività che compongono il servizio stesso in regime di concorrenza;
- (b) tale modello gestionale dovrebbe nel contempo assicurare le caratteristiche coesenziali a un servizio pubblico locale, che la disamina dei più autorevoli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali inducono a individuare nell'offerta indiscriminata al pubblico, nell'uguaglianza nell'accesso al servizio, nella sussistenza di specifici requisiti di qualità e continuità del servizio;
- (c) il servizio di illuminazione pubblica presuppone un peculiare livello di integrazione fra le varie attività che lo compongono: in particolare, le esigenze di organizzazione e di gestione del servizio e la necessità di garantire i requisiti di qualità e continuità che lo connotano rendono imprescindibile, al fine di raggiungere adeguati *standard* di efficienza, prescegliere una forma organizzativa che includa la gestione omogenea di tutte le infrastrutture a rete e delle intere dotazioni ubicate nell'intero perimetro di competenza dell'ente locale occorrenti all'erogazione del servizio stesso, e ciò allo scopo di evitare la contemporanea presenza di diverse (e distinte, sotto il profilo prestazionale) modalità di gestione dell'attività in questione in favore della medesima collettività;
- (d) la considerazione di cui alla precedente lettera mette in evidenza la necessità che il servizio di illuminazione pubblica da erogarsi all'interno di un territorio comunale (e consistente, come detto, nella messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione) sia assicurato mediante la gestione affidata a un soggetto unico;

- che le evidenze fattuali esposte nel precedente alinea fondano la necessità che le plurime attività che costituiscono il servizio di illuminazione pubblica siano integrate in una gestione affidata a un soggetto unico, in grado di predisporre metodologie, strutture, modalità esecutive e gestionali appropriate alla complessità dell'intero perimetro comunale, garantendo il buon funzionamento e l'omogeneità delle prestazioni sottese al servizio nel suo complesso;

Considerato:

- che in ragione delle summenzionate esigenze, la realizzabilità di un modello gestionale caratterizzato da una pluralità di operatori che si suddividono e contendono le attività che compongono il servizio di illuminazione pubblica all'interno di un medesimo perimetro comunale non appare conciliabile con le caratteristiche che si sono descritte, e ciò non soltanto per le potenziali disarticolazioni e difficoltà di coordinamento inevitabilmente derivanti da un modello gestionale caratterizzato dalla frammentazione di più operatori, ma anche per le rigidità strutturali che connotano quelle componenti del servizio stesso (connotato come noto dalla presenza di reti, fisse ubicate sul territorio comunale) insuscettibili di essere condivise fra una pluralità di gestori, pena l'insorgenza di evidenti problematiche operative e gestionali;

Valutato:

- che al contrario, attraverso l'affidamento della gestione unitariamente intesa a un solo operatore in relazione all'intero territorio comunale, non si ritiene possa generarsi una lesione ai principi sottesi alle esigenze della concorrenza per il mercato;

- che a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 e delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali, l'affidamento di tali attività risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762);

- che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio: a) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) il ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;

- che tramite l'adozione di un metodo di affidamento fondato sulla gara trovano adeguata soddisfazione le esigenze della concorrenza *per il* mercato posto che il confronto competitivo si svolge nella fase di selezione dell'affidatario del servizio o del socio privato della società mista e consente di ottenere il medesimo risultato della concorrenza *nel* mercato, ossia l'eliminazione degli extra-profitti di monopolio;

- che in relazione al territorio del Comune di Vittuone appare maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio in questione mediante gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, non rappresentando al contrario la costituzione di una società mista o l'affidamento secondo lo schema dell'*in house providing* uno strumento gestionale coerente con le effettive necessità del medesimo Comune, e ciò conformemente a quanto già previsto dal Comune di Vittuone con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27 novembre 2014;

Dato atto:

- che le valutazioni su esposte, conseguenti ad approfondito esame della normativa e dello stato di fatto, inducono a rivedere gli indirizzi già espressi nel DUP e le scelte operate con l'approvazione del Bilancio preventivo 2018-2020;
- che ai fini di una puntuale e tempestiva indizione e di un successivo espletamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale, è opportuno avviare quanto prima ogni più opportuna operazione funzionale al reperimento dei dati e delle informazioni occorrenti allo svolgimento, da parte del Comune di Vittuone, delle proprie prerogative istituzionali (ivi inclusa la predisposizione degli atti di gara), in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio di cui trattasi;
- che allo stato, e indipendentemente dalla possibilità di qualificare o non il servizio di illuminazione pubblica quale "servizio a rete", va rilevato che non risulta esser stato istituito dalla Regione Lombardia – in relazione al servizio pubblico in questione - l'ambito territoriale di cui all'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011; n. 148;
- che alla luce del quadro normativo sopra delineato, e in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di indire sin da subito (e in forma singola) la gara finalizzata all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica – così come ribadito, da ultimo, anche dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con provvedimento in data 17 gennaio 2014, n. 20/PAR -, e ciò allo scopo di consentire al soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica di prendere in carico il servizio di cui trattasi entro il 1° marzo 2019, termine, questo, entro il quale il Comune reputa di poter portare a compimento tutta la procedura avviata con la presente deliberazione, fermo restando che, sino alla piena efficacia dell'affidamento così operato, l'attuale gestore del servizio di illuminazione pubblica sarà tenuto a proseguire nella gestione dell'attività in questione, essendo la stessa qualificabile come servizio di pubblica utilità, e ciò anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 13, c. 1 del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15; secondo cui *«In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»*;

Rilevato:

- che ai fini di una più efficace ed efficiente gestione del servizio di cui trattasi, caratterizzato dalla presenza contemporanea di dotazioni infrastrutturali di proprietà del Comune e di altri beni di proprietà dell'attuale gestore, appare opportuno che il Comune proceda al riscatto delle dotazioni al momento nella titolarità di Enel Sole S.r.l. (possibilità, questa, espressamente ammessa, anche in relazione agli impianti di illuminazione pubblica, non solo da parte della giurisprudenza amministrativa – si veda, in proposito, TAR Lombardia, Brescia, 2 agosto 2010, n. 2612 – ma anche dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato – così parere AS816 del 15 febbraio 2011 -), e ciò allo scopo di consentire che venga assicurata, all'interno dell'intero territorio comunale, una gestione unitaria del servizio di illuminazione pubblica, obiettivo, questo, perseguibile unicamente mediante la messa a disposizione, in favore del soggetto che verrà individuato con gara, dell'intera rete di illuminazione pubblica insistente sul territorio del Comune di Vittuone;

- che la possibilità, per gli enti locali, di procedere al riscatto degli impianti di pubblica illuminazione anche in assenza di un preventivo accordo sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'eventuale indennizzo spettante al gestore uscente risulta confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha recentemente avuto modo di chiarire che *«l'esercizio del riscatto non è in alcun modo subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo, dovendosi altrimenti giungere alla irragionevole conclusione che la parte privata avrebbe la possibilità di impedire in fatto il riscatto non accordandosi con l'amministrazione»* (Cons. St., sez. V, 14 giugno 2011, n. 3607);

- che alla luce di quanto sopra delineato, risulta opportuno per il Comune provvedere al riscatto degli impianti di proprietà di Enel Sole S.r.l., il tutto previa valutazione dei predetti beni da operare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e ss. del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, dovendosi peraltro segnalare che siffatta volontà è stata già manifestata dall'Amministrazione comunale con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27 novembre 2014, ritualmente trasmessa all'attuale gestore e non oggetto di impugnazione, a mezzo della quale è stato deliberato *«di autorizzare il riscatto di tutti gli impianti di illuminazione pubblica oggi reclamati alla proprietà di ENEL/ENEL Sole insistenti sul territorio del Comune di Vittuone e tutte le loro componenti, con la sola eccezione di quelle necessarie per il trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, quali ad esempio i sostegni dedicati alla distribuzione o le linee dedicate alla distribuzione»*;

- che, tenuto conto di quanto sopra, nonché dell'intervenuta scadenza dell'efficacia della gestione del servizio in questione, il Comune di Vittuone può procedere immediatamente al riscatto delle dotazioni di cui trattasi;

Vista:

- la competenza del Consiglio Comunale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in virtù dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove è prescritto che *«Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione»*;

Dato atto che il presente provvedimento **comporta** riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Dato atto che rispetto all'appello di inizio seduta risultano assenti anche i Consiglieri Marcioni Maria Ivana, Papetti Anna, Manfredi Diego e per tanto i componenti del Consiglio presenti passano da n. 11 a n. 8;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la gestione del servizio di illuminazione pubblica attualmente assicurata all'interno del territorio del Comune assume i connotati della "gestione di fatto", non supportata da valido titolo giuridico, risultando la stessa peraltro non conforme ai principi comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici locali;

- 2) di approvare la relazione *ex art.* 34, c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, relativa al servizio di illuminazione pubblica, atta a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere la relazione di cui trattasi all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e ciò a termini di quanto stabilito dall'art. 13 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9;
- 4) di approvare, per l'effetto, e per tutte le motivazioni espresse in narrativa (facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale, il tutto con l'obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l'espletamento di apposita procedura concorsuale conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili dal Trattato, facendo ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi, secondo quanto già stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27 novembre 2014, nonché al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 34, c. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221;
- 5) di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di procedere al riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'attuale gestore ubicati nel territorio del Comune, e ciò ad esito di apposita valutazione dei predetti beni da operare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e ss. del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, e ciò conformemente a quanto già stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27 novembre 2014;
- 6) di dare formalmente atto che all'effettivo riscatto di cui al precedente deliberato n. 5 si potrà procedere immediatamente, essendo già decorso del termine annuale di cui al c. 3 dell'art. 24 del r.d. n. 2578/1925, nonché trattandosi di riscatto avente a oggetto una gestione già scaduta;
- 7) di dare mandato, in conseguenza all'atto di indirizzo della presente deliberazione, al settore finanziario e al settore lavori pubblici di provvedere, rispettivamente per quanto di loro competenza, all'adeguamento e variazione del DUP 2018-2020, del Bilancio 2018-2020 e relativi allegati;
- 8) di trasmettere all'attuale gestore del servizio di illuminazione pubblica operante all'interno del territorio comunale apposita comunicazione, volta ad ottenere dal medesimo gestore tutti i dati occorrenti all'indizione ed all'espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, cc. 6 e 7 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, anche ad integrazione della precedente comunicazione già trasmessa da Enel Sole S.r.l. in data 29 giugno 2015;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 28

del 23/05/2018

Ufficio: Cultura - Sport - Tempo Libero

OGGETTO:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

F. DIOTTA

Vittuone,

13/06/18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Daniele Ciacchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

F. DIOTTA

Vittuone,

18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Sara Balzarotti

COMUNE DI VITTUONE

RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL'ART. 34, CC. 20 E 21 DEL D.L. N. 179/2012 E S.M.I.)

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, cc. 20 e 21 del d.l 18 ottobre 2012, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*» (pubblicato in G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ove è previsto, rispettivamente, che «*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*», e che «*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013*», si rappresenta quanto segue.

LA SITUAZIONE IN ESSERE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI VITTUONE

All'interno del territorio del Comune di Vittuone il servizio di illuminazione pubblica (consistente nella messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale) risulta attualmente gestito da Enel Sole S.r.l..

In particolare, trattasi di gestione assicurata in regime di "mero fatto", e ciò a seguito dell'intervenuta cessazione dell'efficacia della convenzione sottoscritta fra il Comune ed ENEL S.p.A. (dante causa di Enel Sole S.r.l.) in data 7 luglio 1975, la cui scadenza naturale risultava convenzionalmente fissata al 30 settembre 1978, e ciò alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della predetta convenzione, il quale prevedeva che «*La presente Convenzione decorre dal 1.10.1975, scade il 30.9.1978*», risultando peraltro nulla, e come tale inapplicabile, in quanto contraria alla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica (sul cui aspetto si veda *infra*), la previsione recata dall'art. 2 della medesima convenzione, nella parte in cui dispone che la medesima convenzione «*si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza*».

In tale prospettiva, va rilevato che in base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa - tesi, questa, condivisa dal Comune -, il servizio in questione rappresenta un servizio pubblico locale a rilevanza economica, posto che «*le attività afferenti alla messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli*

impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale, attesa la loro utilità per obiettive esigenze della collettività e la loro funzionalità al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile» (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090; conformemente, Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232); peraltro, le medesime considerazioni valgono anche per le attività connesse alla realizzazione di nuove reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio comunale di pubblica illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi comunque di attività «*caratterizzate, sul piano soggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico*» (TAR Sardegna, sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369), con la conseguenza che il Comune è tenuto alla redazione della presente relazione anche con riferimento al servizio di cui trattasi.

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LA NON CONFORMITA' DELL'AFFIDAMENTO ATTUALMENTE IN ESSERE RISPETTO AI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

L'art. 34 («*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*»), c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive come detto agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, mentre il successivo c. 21 della medesima disposizione normativa stabilisce che «*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20*».

In ragione di quanto stabilito dalla previsione normativa da ultimo richiamata, pertanto, il Comune di Vittuone risulta tenuto a verificare se l'affidamento in questione sia o non conforme ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, essendo obbligato l'ente locale, in ipotesi di mancata conformità dello stesso, a ricondurre a legalità la relativa gestione eventualmente contraria ai principi desumibili dal predetto ordinamento comunitario.

In tale prospettiva, va segnalato che, in base alla normativa di settore, la gestione in essere nel perimetro di pertinenza del Comune (assentita come detto senza gara) viene allo stato assicurata in regime di fatto e in assenza di un valido titolo giuridico, essendo peraltro preclusa ogni possibilità di rinnovo e/o proroga del precedente affidamento, e ciò alla luce di quanto affermato, sul punto, non solo dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151, che, richiamando il principio sancito dall'art. 57, c. 7, del d.lg. n. 163/2006 - a termini del quale è prescritto che «*È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti*

*rinnovati tacitamente sono nulli» - , ha riconosciuto come la legislazione vigente non consenta di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica), ma anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture con la deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012, avente ad oggetto «*Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica*», in cui viene sottolineata l'illegittimità - oltre che la contrarietà alla legge - di gestioni del servizio di illuminazione pubblica esercite a seguito di proroghe tacite, e ciò «*anche alla luce della recente normativa dettata dal d.l. n. 179/2012 in cui è ribadita l'esigenza del rispetto della disciplina europea e dei principi comunitari di par condicio, economicità, trasparenza e pubblicità*».*

In forza di quanto sopra rilevato, posto che la gestione in essere all'interno del territorio del Comune risulta assicurata in regime di mero fatto e in assenza di un valido titolo giuridico, considerato altresì che la stessa - in quanto assentita in via diretta in favore di un soggetto che non soddisfa alle condizioni prescritte neppure ai fini del ricorso all'*in house providing* - non risulta conforme ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, il Comune risulta *ex lege* tenuto ad adottare ogni e più opportuna determinazione al fine di ricondurre a legalità l'attività gestionale di cui trattasi, e ciò in considerazione del fatto che **la gestione in essere nel territorio del Comune di Vittuone non risulta conforme rispetto ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario in materia di modalità di assegnazione (e gestione) di un servizio pubblico locale.**

Le considerazioni sopra sviluppate determinano, all'evidenza, non solo la contrarietà dell'affidamento di cui trattasi rispetto ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario in materia di assegnazione di un servizio pubblico locale (trattandosi come detto di gestione da tempo inefficace), fermo restando che, sino alla piena efficacia dell'affidamento da operarsi ad opera del Comune nel rispetto della vigente normativa di settore, l'attuale gestore del servizio di illuminazione pubblica sarà tenuto a proseguire nella gestione dell'attività in questione, essendo la stessa qualificabile come servizio di pubblica utilità, e ciò anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 13, c. 1 del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15, secondo cui «*In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014*».

LA NECESSITA' DI UN NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA OPERARE CONFORMEMENTE AI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Una volta verificata la mancata conformità dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica esistente all'interno del territorio comunale rispetto ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, nonché appurata la circostanza che, a termini di legge, tale affidamento risulta privo di qualsivoglia efficacia giuridica, deriva la necessità, per il

Comune di Vittuone, di procedere ad una nuova assegnazione del servizio in questione, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore.

A tal proposito, va evidenziato che a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 (che ha determinato l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e s.m.i.) e delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali (sentenza n. 199/2012, a mezzo della quale la Consulta ha decretato l'incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e s.m.i.), l'affidamento dei servizi di cui trattasi risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista (così come confermato, da ultimo, da Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

In tale prospettiva, occorre rammentare che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio: a) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) il ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

E' nell'ambito di tale ventaglio di ipotesi attualmente ammesse dall'ordinamento comunitario, pertanto, che il Comune di Vittuone dovrà individuare quella maggiormente confacente alle necessità e alle esigenze dell'ente locale e della collettività residente nel territorio comunale.

A tal proposito, va rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27 novembre 2014, il Comune di Vittuone ha già assunto la propria decisione in proposito, stabilendo di «dare mandato alla Giunta e all'Ufficio tecnico affinché: [...] predispongano tutti gli atti necessari alla riqualificazione dei centri luminosi, anche ricorrendo a società che attino il finanziamento tramite terzi, anche con contratti di durata pluriennale che prevedano le manutenzioni, in ogni caso di durata non superiore ad anni 20».

Sotto un profilo operativo, va rilevato che l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i servizi pubblici locali "a rete" di rilevanza economica (fra i quali è peraltro quantomeno dubbia la riconducibilità del servizio di illuminazione pubblica, consistendo lo stesso in un servizio di natura prettamente locale, non interessato da interconnessione con altre reti ubicate a livello di area vasta) debbano essere organizzati per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prefigurandone la medesima norma l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi.

Allo stato, tuttavia, va rilevato che non risulta esser stato istituito dalla Regione Lombardia - in relazione al servizio pubblico in questione - l'ambito territoriale di cui trattasi, con la conseguenza che, in assenza di diffusi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di illuminazione pubblica nel rispetto delle

modalità consentite dall'ordinamento comunitario, essendo «*escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari*», e ciò alla luce di quanto ribadito, da ultimo, anche dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con provvedimento in data 17 gennaio 2014, n. 20/PAR.

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il servizio di illuminazione pubblica costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere assicurato senza soluzione di continuità, al fine di tutelare la sicurezza stradale ed urbana, nonché l'ordine pubblico, e ciò indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e accessibile a tutti nella stessa misura, e ciò, peraltro, nei limiti di quanto tecnicamente ed economicamente possibile, posto che l'eventuale estensione del servizio all'interno di contesti urbani contraddistinti da scarsa densità abitativa implica, all'evidenza, l'utilizzo di risorse economiche di entità anche rilevante.

A quanto sopra va aggiunto che le modalità di gestione del servizio di cui trattasi devono essere in grado di consentire, nel corso del tempo, una riduzione delle emissioni inquinanti e il riammodernamento delle dotazioni esistenti, e ciò anche attraverso l'adozione di soluzioni tecniche atte a garantire un risparmio energetico ed una maggiore efficienza delle modalità di erogazione del servizio stesso, il tutto tenendo conto delle prescrizioni, in materia illuminotecnica, recate anche dalla specifica normativa regionale.

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Dato che la norma citata in premessa e da cui trae origine la presente relazione fa riferimento agli «*obblighi di servizio pubblico e universale*», si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, da declinare con particolare riferimento al servizio di illuminazione pubblica.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come «*l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza*».

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primo luogo, viene ivi precisato che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di

fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 30 108 della Sezione 2 rubricata "*Aiuti concessi dagli Stati*" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (denominazione, questa, assunta dal Trattato dopo la sottoscrizione del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In secondo luogo, viene puntualizzato nei documenti comunitari che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Dal punto di vista del consumatore, la congruità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese, e ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità e il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni, fa l'altro, per quanto riguarda gli operatori designati ad assumere la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* sottesa agli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (con continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (nel rispetto del principio di parità). In tale prospettiva, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'“equilibrio economico” del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

In tale prospettiva, secondo la Commissione Europea (Decisione del 29 novembre 2005 n. C 297/04, recante «*Disciplina comunitaria aiuti di Stato come compensazione obblighi servizio pubblico*»), le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Inoltre, nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) le imprese e il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico, di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi a investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi in ordine alla tenuta di una contabilità separata.

Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile stabilire che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Alla luce di quanto sin qui delineato e con riferimento al servizio in questione, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla sicurezza e alla salute, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel settore dell'illuminazione pubblica, obblighi, questi, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a condizioni di qualità simili, e ciò indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), garantendo peraltro la trasparenza e il carattere economicamente accessibile del servizio, principi, questi, validi anche in relazione al servizio in parola, il cui corrispettivo in favore del gestore viene assicurato in via diretta dal Comune e non attraverso il versamento di una tariffa specifica da parte dell'utente.

GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La tutela della sicurezza stradale e urbana, nonché dell'ordine pubblico, strettamente legate alle politiche che l'ente locale deve perseguire (esigenze, queste, sottese alla gestione del servizio di illuminazione pubblica), giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati *standard* qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza e della collettività.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio, oltre che l'identificazione degli interventi di ammodernamento, di estensione e di riqualificazione (anche energetica) delle dotazioni infrastrutturali strumentali alla gestione del servizio presenti nel territorio comunale.

GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VITTUONE

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale: nel campo della gestione dell'illuminazione pubblica gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) e obblighi di contribuzione della collettività alla gestione del servizio (applicazione all'utenza di importi e condizioni stabiliti ed omologati dalle pubbliche autorità);
- obbligo del perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, anche in attuazione di eventuali politiche assunte a livello comunitario;
- obbligo di ammodernamento e di messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale;
- obbligo di estensione delle reti esistenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ente locale, con previsione della devoluzione gratuita in favore dell'amministrazione al termine dell'efficacia dell'affidamento.

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello amministrativo, è stato riconosciuto anche in relazione al servizio di illuminazione pubblica.

GLI OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVISTI NEL COMUNE DI VITTUONE

Il Comune di Vittuone, dopo aver valutato e apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ritiene di dover imporre, sul proprio territorio, taluni obblighi specifici di pubblico servizio che dovranno essere rispettati dal nuovo gestore dell'attività di cui trattasi.

In particolare, il gestore da individuarsi nel rispetto dei principi di matrice comunitaria e in base alla concreta modalità di assegnazione del servizio che verrà prescelta dall'ente locale, dovrà obbligarsi ad effettuare, senza soluzioni di continuità e sulla base del cronoprogramma previsto e su tutto il territorio comunale, le seguenti attività:

a) assicurare il servizio di fornitura e di erogazione dell'energia elettrica e di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel rispetto di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;

b) eseguire - nell'arco temporale della concessione di cui è prevista l'assegnazione, che dovrà avere una durata non superiore ad anni 20 - i seguenti interventi, secondo le modalità esplicitate dall'ente locale, conformemente a quanto stabilito dal Comune di Vittuone all'atto dell'adozione della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2010, avente ad oggetto «*Approvazione del documento predisposto dall'Unione Europea denominato "Patto dei Sindaci"*», estesi a:

- interventi obbligatori richiesti dall'ente locale (estensione di reti e impianti), con previsione di devoluzione gratuita di tali nuove dotazioni in favore del Comune al termine dell'affidamento;
- interventi di adeguamento normativo delle dotazioni esistenti;
- interventi di risparmio energetico e di riqualificazione tecnologica;
- ulteriori elementi offerti dall'affidatario riguardanti il servizio di gestione, aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto dall'ente locale.

c) svolgere tutte le ulteriori attività previste dal nuovo contratto di servizio che verrà stipulato fra il Comune di Vittuone ed il nuovo affidatario, da intendersi a tutti gli effetti quali obblighi di pubblico servizio ai sensi della presente relazione.

Ciò detto, resta inteso che tutte le attività sopra indicate dovranno essere remunerate attraverso il versamento, da parte dell'ente locale, del canone di concessione, che dovrà essere già individuato al momento della sottoscrizione del contratto di servizio alla luce della natura e della consistenza delle attività in concreto affidate, e da computare (in caso di ricorso alla gara) in considerazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 05/07/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

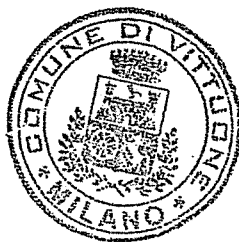
IL PRESIDENTE
FAGNANI LIVIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 10 LUG 2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 10 LUG 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE